


IN QUESTO NUMERO

1. Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi.
3. Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi.
5. Gestione dei rifiuti RENTRI: scadenza iscrizione imprese da 10 a 50 dipendenti.
6. Notizie ed informazioni agri faunistico venatorie.



1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da mercoledì 13 agosto e sino a venerdì 22 agosto 2025 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi

Si comunica alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna **dal 13 al 22 agosto compresi**, il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire **tramite portale** almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

Referente sarà la dott.ssa Sara Martinelli, contattabile al numero 345.0656261, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mail: s.martinelli@confagricolturabologna.it.



Verrete contattati telefonicamente per eventuali chiarimenti.

Il 15 agosto il servizio è sospeso.

Per le assunzioni dal 14 al 18 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 12 agosto; per le assunzioni del 23, del 24 e del 25 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21 agosto.

Il tutto per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

(Ufficio Paghe)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio .

Si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (**dal 13 al 22 agosto compresi**), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: **s.martinelli@confagricolturabologna.it**.

Referente sarà la dott.ssa Sara Martinelli, contattabile al numero 345.0656261, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mail:

s.martinelli@confagricolturabologna.it.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(Ufficio Paghe)



4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 13 al 22 agosto compresi.



(Immagine tratta dal sito scsistemi.net)

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 13 al 22 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.

(A. Flora)

5) Gestione dei rifiuti RENTRI: scadenza iscrizione imprese da 10 a 50 dipendenti

Si ricorda la scadenza dell' iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) in particolare per i soggetti obbligati quali:

*Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono **dal 15 giugno al 14 agosto 2025.***



Gli imprenditori agricoli che NON producono rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Il numero dei dipendenti si calcola in base al numero di persone (presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente) che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.

Inoltre, va considerato che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative, così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive (ULA); Il titolare e i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga.

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, tramite PagoPA e per ogni unità locale, dei Diritti di segreteria e del contributo annuale, diversificato in base al numero dei dipendenti.

Si sottolinea inoltre che, pur non modificando la norma, il RENTRI **impone**, alle imprese agricole come da art. 2135 del codice civile, **che producono rifiuti pericolosi, l'iscrizione** anche se autorizzate ad adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, con una delle seguenti modalità:

- con la conservazione progressiva **per tre anni** del formulario relativo al trasporto dei rifiuti
- con la conservazione **per tre anni** del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (Accordi di programma)

In sintesi, per le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi è d'obbligo l'iscrizione e il pagamento degli importi previsti, ma non l'utilizzo del portale Renti.

Tutte le informazioni sul Renti sono fornite alla pagina ufficiale <https://www.rentri.gov.it/> e sul portale di supporto che fornisce assistenza sull'utilizzo del servizio e risponde alle domande più comuni: [Portale Supporto RENTRI](#).

Per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione, potete contattare il Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)



6) Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione dei danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura; anno 2025.

Domande fino al 08 Agosto 2025

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l' AVVISI PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE E DI ITTICOLTURA per l'anno 2025.

Le domande potranno essere presentate fino all'08 Agosto 2025 con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando.

Per questo avviso pubblico, applicabile su tutto il territorio regionale per l'anno 2025, la Regione **mette a disposizione € 350.000,00. Facciamo notare che, anche a seguito delle nostre pressioni sindacali, la Regione nell'ultimo biennio ha aumentato lo stanziamento economico di ben 100.000 €.**

Il provvedimento è stato approvato con Delibera di Giunta n° 1055 del 30/06/2025. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e nell'itticoltura, al fine di prevenire danni arrecati dalla fauna appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse quali le ordinanze sindacali, su tutto il territorio regionale, o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nei Centri Pubblici di Produzione della Fauna Selvatica, nelle Zone di Rifugio, sulle superfici oggetto di provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/1994, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti tre tipologie:

A) contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole da **SPECIE PROTETTE**, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025, che definisce uno specifico regime di aiuti in attuazione della Decisione SA.117187-2024/N della Commissione Europea, secondo quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, regime efficace fino al 31 dicembre 2029.

Per "specie protette" si intendono:

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla Legge n.157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla Legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella Legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della Legge n. 157/1992

B) contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **SPECIE NON PROTETTE** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni unionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria, erogati in regime **de minimis** sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti de minimis nel settore agricolo nel limite massimo di euro 50.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una impresa unica nell'arco di tre anni.

C) contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da **SPECIE NON PROTETTE** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni unionali e nazionali e da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'orticoltura nel limite massimo di euro 40.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il presente avviso pubblico definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo e disciplina le modalità per la presentazione delle domande.

BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici **esclusivamente** le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e nell'orticoltura di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali.

Le imprese di itticoltura devono avere come attività prevalente o esclusiva l'acquacoltura come definita dall'art. 3 del Dlgs. n. 4/2012 e devono altresì rispettare le norme della Politica Comune della Pesca (PCP).

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico.



INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente avviso pubblico le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

→ **contributi** per interventi volti alla prevenzione dei danni da **specie protette** alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025;

→ **contributi** per interventi volti alla prevenzione dei danni da **specie non protette** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria, erogati in regime **de minimis**;

→ **contributi** per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da **specie non protette** in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali e da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agro-silvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014, e successive modifiche**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti **de minimis** alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'itticoltura.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri
- olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È, comunque, previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda e per la eventuale manutenzione di recinzioni e protezioni fisiche già poste in opera in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente avviso pubblico.

OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- **concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 aprile 2026;**
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nul-la Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza)
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizza-to dalla Regione
- comunicare al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto ed ogni altra variazione riferita al beneficiario.

DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di **Euro 350.000,00**.

La **spesa massima** ammissibile per ogni singola impresa agricola e/o zootecnica a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di **euro 3.000,00** mentre la **spesa minima** è definita in **euro 300,00**.

La **spesa massima** ammissibile per ogni singola impresa di acquacoltura a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di **euro 5.000,00** mentre la **spesa minima** è definita in **euro 300,00**.



Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- * opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- * acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- * costi di messa in opera;
- * spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- * spese di noleggio attrezzature;
- * spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- * oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- * IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 3.000 e ad euro 5.000,00 per ogni singola impresa di itticoltura.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 50.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1.terza alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad euro 40.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente, deve essere presentata al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso.



Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso pubblico, **devono pervenire ai sopracitati Settori esclusivamente agli indirizzi di cui all'Allegato C a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino all' 8 agosto 2025** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Settore territoriale di riferimento **entro le ore 12 del giorno 8 agosto 2025**;
- tramite posta unicamente a **mezzo raccomandata A.R.**;
- mediante **posta certificata** da un indirizzo di posta certificata del beneficiario.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto e agli indirizzi di cui all'Allegato C comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso pubblico.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La **competenza all'istruttoria** delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico spetta **ai Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali**.

Il Settore territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia

in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Settore competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Il Settore territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche relative all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011, acquisendo la comunicazione antimafia, su un campione pari al 10% delle domande complessive presentate.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente avviso pubblico verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n.157/1992 (5 punti)
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna, Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura (4 punti)
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 (3 punti)
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio, zone oggetto di ordinanza sindacale o zone soggette a divieto di prelievo del cinghiale per PSA (2 punti=

I punteggi non possono essere cumulati.

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: **1)** Allevamenti zootecnici **2)** Frutteti e vigneti, colture orticole, vivai e colture da seme **3)** Allevamenti ittici **4)** Seminativi.

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Settori competenti per territorio provvedono ad assumere una specifica determina dirigenziale nella quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità, della specie, dell'istituto e delle precedenze, nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georeferenziata dell'intervento. Nel medesimo atto sono altresì indicate, individuate con il numero di protocollo di acquisizione, le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e le istanze oggetto di rinuncia.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è la Posizione E.Q - Supporto giuridico alla pianificazione faunistico-venatoria e agli interventi per il contenimento della Peste suina africana del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna. I Responsabili dei procedimenti dei Settori territorialmente competenti sono riportati nell'Allegato C al presente avviso pubblico.

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 aprile 2026 pena la revoca dell'aiuto. Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il **15 Maggio 2026**.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la messa in opera dovrà essere effettuata entro il **30 giugno 2026**, e la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro il **30 luglio 2026**, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 aprile 2026.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia delle fatture elettroniche di acquisto;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi;
- eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Settore territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente avviso pubblico.

(G. Guerrini)